



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici
Territoriali di Governo

LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo
per la Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale
della VALLE D'AOSTA

AOSTA

e p.c.

Al Gabinetto del Sig. Ministro

SEDE

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- Direzione Centrale dell'Immigrazione e
della Polizia delle Frontiere

ROMA

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
- Direzione Generale dell'Immigrazione
e delle politiche di integrazione

ROMA

OGGETTO : Rinnovo del *permesso di soggiorno per attesa occupazione*,
previsto dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

Prefettura Taranto - AREA Gabinetto - Prot. Ingresso N.0040765 del 04/10/2016



Ministero dell'Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Per opportuna conoscenza si invia l'unita circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - con la quale vengono fornite indicazioni circa la possibilità di procedere ad un eventuale rinnovo del titolo di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

Si invitano le SS.LL a diramare la presente circolare in sede locale, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, alle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro ed alle Associazioni rappresentative degli stranieri, operanti sul territorio.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
(Scotto Lavina)

SDM/ rinnovo
Soggiorno attesa occupazione

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Prot: 0040579 del 03/10/2016 Uscita
Fasc: Archivio.Massimario.00012.00214.000
22

Cod. Amm.: m_it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N.400/A/2016/12.214.22

Roma, data del protocollo

***Esclusivamente per messaggistica
interna certificata***

OGGETTO: Rinnovo del *permesso di soggiorno per attesa occupazione*, prevista dall'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

E, p. c.

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

In considerazione delle molteplici segnalazioni recentemente pervenute, si rende necessario fornire puntuali indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione del dispositivo, inserito all'articolo 22, comma 11, del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Va preliminarmente osservato che il legislatore, con la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "*Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*", ha operato rilevanti modificazioni alla disciplina, integrando i contenuti del comma 11, ed ampliandone la portata attuativa. In forza del novellato articolo 22, comma 11, pertanto, il lavoratore straniero in possesso del *permesso di soggiorno per lavoro subordinato* che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

La norma in esame, pertanto, nel prevedere un termine di validità minima del *permesso di soggiorno per attesa occupazione* ("un periodo non inferiore ad un anno") non ha posto limiti all'eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito, dalle SSLL, per tale motivazione, rendendo possibile, peraltro, da parte dell'interessato, anche il successivo rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione.

Per la puntuale attuazione del dispositivo in esame, le SSLL dovranno, tuttavia, tenere conto delle previsioni, di carattere generale, sancite, nel TUI, all'articolo 5, commi 5, 5 bis, 6



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

e all'articolo 28, ove è prevista, sempre, la valutazione del singolo caso, compendiata anche, come noto, dall'esame della relativa inclusione sociale¹, ancorché siano venuti meno i requisiti del rilascio.

Con riguardo, peraltro, all'ultima parte del comma 11, dell'articolo 22, il legislatore ha voluto chiarire che ai fini del rinnovo del *permesso di soggiorno per attesa occupazione*, trovano applicazione i *requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)*, ciò a dire che, ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto *anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente*.

In tale contesto e, più nel dettaglio, con riguardo all'*accertamento del requisito del reddito minimo*, appaiono di interesse, peraltro, le motivazioni recentemente addotte dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella Sentenza N. 2730/16². Il dispositivo, infatti, nel ribadire che la valutazione sul reddito debba aver luogo anche sotto il profilo prognostico, enuncia taluni, specifici, criteri in base ai quali, l'Autorità amministrativa, deve compiere la prognosi. In particolare, è detto che si dovrebbe tener conto "*...della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full-time o part-time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull'idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall'ordinamento...*".

Nel restare a disposizione per ogni eventuale, ulteriore, chiarimento, si ritiene di interesse rammentare che, al momento della pubblicazione in G.U. della legge n. 92/12³, questa Direzione Centrale intervenne con l'unità *circolare informativa*⁴, di cui si richiamano comunque i contenuti di massima.

IL DIRETTORE CENTRALE


Pirto

¹ Cfr. con articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del TUI.

² Cfr con Sentenza del Consiglio di Stato N. 2730/16 REG.PROV.COLL. - N. 10644/2015 REG.RIC.

³ G.U. n. 153 del 3 luglio 2012.

⁴ N. 400/A/2012/12.214.22/12.214.22 prot. 5792 del 09.07.2012, *allegata*.

 RR/Ufficio AAGG/Settore Giuridico

Via Tuscolana, 1558 – 00173 Roma

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Dirazione Centrale Immigrazione

AOO: RMPAC1
Prot. 0005782 del 09/07/2012
ur: 400/A
Fasc. 12.214.22



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

N. 400/A/2012/12.214.22

OGGETTO: Legge 28 giugno 2012, n. 92 concernente: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".
Modifiche integrative dell'articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

E, p.c.

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI
E L'IMMIGRAZIONE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 153, del 3 luglio scorso - Supplemento Ordinario n. 136, è stata pubblicata la legge indicata in oggetto, in vigore dal prossimo 18 luglio, che, con l'articolo 4, comma 30, ha modificato ed integrato l'articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98.

In particolare, il legislatore è intervenuto sulla disciplina riguardante il *permesso di soggiorno per attesa occupazione*, prevedendo che il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, possa essere iscritto nelle specifiche liste per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

Lo stesso legislatore, nell'ultima parte del comma 30 in esame, ha anche sancito che decorso il termine indicato nel precedente periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b) del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Con tale ulteriore previsione si è voluto chiarire che l'eventuale, successivo, rinnovo del permesso di soggiorno potrà anche aver luogo qualora il lavoratore straniero dimostri un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, in base ai precisi parametri indicati nella *lettera b)*, del comma 3 dell'articolo 29.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Roiconi

Ufficio AAGG

Via Tuscolana, 1558 00173 Roma